

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30745 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udienza: 28/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Coratti Claudio nato a ROMA il 12/01/1963

avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Fabiola Furnari,
che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendo
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore di fiducia di Coratti Claudio, avv. Dino Lucchetti, il quale ha
insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 luglio 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2024, ha assolto Claudio Coratti dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per non avere commesso il fatto riducendo la pena per il residuo reato di bancarotta distrattiva, ascrittogli nella qualità di amministratore di diritto della società Servizi Tecnici Industriali (STI) s.r.l. dichiarata fallita il 22 ottobre 2018.

In particolare, il Tribunale aveva accertato che la società fallita era stata amministrata fino al 16 luglio 2015 dal Coratti il quale, nel 2014, aveva costituito una nuova società denominata Gruppo Elettra, avente identici sede, oggetto sociale, clienti e fornitori della società STI; il suddetto, inoltre, nel periodo 2012-2014, aveva attivato un finanziamento soci per l'importo di euro 105.000 effettuando, tuttavia, prelievi in suo favore, a titolo di restituzioni, per il complessivo importo di euro 227.800.

La Corte di appello ha ritenuto che il Coratti dovesse essere assolto dal reato di bancarotta documentale non sussistendo la prova che, dopo le sue dimissioni dalla carica di amministratore della società fallita, il medesimo avesse continuato a gestirla e ritenendo provato che lo stesso avesse consegnato al nuovo amministratore, Sammarini, la contabilità aggiornata al 19 giugno 2015.

Relativamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, è stato confermato il giudizio di condanna evidenziandosi l'accertamento di plurimi prelievi ingiustificati dal conto corrente della società riferibili al personale agire del Coratti, e la mancanza di giustificazioni da parte del medesimo da cui inferire l'inerenza delle operazioni effettuate all'interesse della società rappresentata.

2.Claudio Coratti ha proposto appello con atto a firma del suo difensore di fiducia.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 530,546 e 192 cod.proc. pen. e vizio di motivazione. Deduce che l'assoluzione del Coratti dalla bancarotta documentale avrebbe dovuto influire anche sulla valutazione della contestata condotta distrattiva: considerato che il fulcro dell'accusa mossa all'imputato risiede nella mancata dimostrazione della sussistenza di una delibera assembleare di autorizzazione ai prelievi dai conti societari, avrebbe dovuto darsi risalto alla sopravvenuta impossibilità di recuperare tale delibera per effetto della avvenuta consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore Sammarini, per come dimostrato anche dall'assoluzione, intervenuta in favore del ricorrente, in merito alla contestata bancarotta documentale.

Inoltre, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto e non sussisterebbero elementi per ritenere che la condotta distrattiva avesse determinato un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione deducendo che la stessa Corte territoriale pur minimizzando la portata della produzione documentale della

difesa, avrebbe dato, tuttavia, atto dell'esistenza di conti correnti della società, sui quali erano stati effettuati dai versamenti a titolo di finanziamento soci.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile per il patrimonio sociale, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 - 01Rv. 209801; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655).

La bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione, ovvero nella determinazione dolosa del dissesto) «non consiste soltanto - com'è ovvio - nella dismissione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbene corrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento all'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818 - 01).

Anche le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento societario, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; in motivazione è stato anche precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa

non versava in condizioni di insolvenza (Sez.U., n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804).

2. Nella fattispecie in esame, il ricorrente – oltre a non chiarire a quale titolo le risorse finanziarie sarebbero state conferite alla società- non si confronta con il tenore della motivazione spesa dalla Corte di appello, appagante e che sfugge a qualsiasi censura di manifesta illogicità, secondo la quale l'imputato risulta avere effettuato prelievi per un importo complessivo pari ad euro 227.000 (in assenza peraltro di qualsiasi delibera sociale che lo autorizzasse in tal senso) a fronte di finanziamenti documentati come erogati in favore della medesima società pari a soli euro 105.000.

In ogni caso deve ricordarsi che, secondo un costante insegnamento di questa Corte, in ipotesi di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi, quindi, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso di specie, della postergazione, di cui all'art. 2476 cod. civ. (Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, Rv. 271775; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Rv. 264277)

Quanto alla dedotta sussistenza di altri conti correnti della società – solo genericamente addotti - risulta del tutto corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto priva di supporto documentale la stessa circostanza. La difesa formula censure generiche rispetto a tale motivazione, appellandosi ad un ragionamento astratto - secondo il quale l'imputato si sarebbe trovato nell'impossibilità di fornire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti erogati in favore della società per avere consegnato tutta la documentazione contabile al nuovo amministratore- senza considerare che la dimostrazione della circostanza dedotta, in ordine alla sussistenza di altri versamenti effettuati e di altri conti correnti della società sui quali gli asseriti versamenti sarebbero confluiti, avrebbe potuto essere fornita, seguendo una direzione inversa, anche attraverso eventuali altre tracce contabili delle quali il ricorrente in quanto, in ipotesi, erogatore, avrebbe dovuto avere disponibilità, così da documentare la fuoriuscita dalla sua sfera patrimoniale di altre risorse in favore del patrimonio sociale.

3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 28/05/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
ROSSELLA CATENA